

Qualificazione Contraente Generale

Contributi pervenuti

Sommario

A) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.....	1
1. Anisgea	1
2. Generalsoa.....	1
3. Unionsoa.....	2
B) Altri	4
4. Eurocert	4
5. NQA Italia.....	4

A) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

1. Anisgea

Si evidenzia la necessità di istituire una categoria ad hoc per gasdotti e oleodotti, distinta dall'attuale OG6, in ragione della specificità e pericolosità delle sostanze coinvolte in tali lavorazioni. Come già da Voi rilevato con riferimento alla categoria OG3, appare infatti inopportuno mantenere unitaria una categoria che risulta invece estremamente eterogenea. Questa necessità è ulteriormente avvalorata e giustificata dalla peculiarità del settore in esame che opera anche, differentemente dalle altre attività raggruppate nell'OG6, in ambienti in pressione e ad alto rischio esplosivo, utilizzando attrezzature sofisticate e specifiche. Si propone quindi la soppressione della dizione "i gasdotti, gli oleodotti" dalla declaratoria della categoria OG6 e si segnala l'opportunità di istituire la categoria specializzata a qualificazione obbligatoria OS "gasdotti e oleodotti" riservandoci di inviarne la puntuale definizione, pronta ma non prodotta per il n. esiguo di caratteri disponibili

2. Generalsoa

Si concorda sul prolungamento della durata della qualificazione del Contraente Generale da 3 a 5 anni con Verifica intermedia dopo 3 anni.

Si concorda sulle proposte relative alle categorie e gli importi di classifica.

Si ritiene non opportuno specificare il settore merceologico di riferimento vista la natura più ampia delle attività di competenza del Contraente Generale.

- Non si rilevano criticità nell'estensione del controllo del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice anche alle figure dei responsabili di cantiere/progetto ;
- Si ritiene che la possibilità di emettere congiuntamente gli attestati SOA e quello del Contraente Generale determinerebbe una semplificazione delle procedure; a questo proposito sarebbe utile valutare la possibilità di un unico attestato nel quale inserire anche quanto previsto nel modello di attestazione del Contraente Generale, unificando le scadenze SOA e Contraente Generale.
- Si ritiene che, alla luce del correttivo che prevede il decennio come periodo di riferimento, la cifra d'affari in lavori consolidata debba essere riferita al decennio antecedente la domanda di iscrizione.
- Si ritiene preferibile la verifica del rapporto tra patrimonio netto e cifra d'affari.

Si ritiene preferibile utilizzare per l'attestazione del Contraente Generale esclusivamente i certificati di esecuzione lavori pubblici e quelli relativi a lavori eseguiti all'estero;

Si concorda, per il conseguimento della prima attestazione a Contraente Generale, di dimostrare l'adeguata idoneità tecnica organizzativa mediante il possesso di attestazione SOA seguendo quanto segue:

- I classifica: 3 Qualificazioni in Categorie generali classifica illimitata;
- II classifica: 4 Qualificazioni in Categorie generali classifica illimitata più 2 Qualificazioni in Categorie Specialistiche classifica illimitata;
- III classifica: 5 Qualificazioni in Categorie generali classifica illimitata più 4 Qualificazioni in Categorie Specialistiche classifica illimitata.

E' necessario precisare che l'esperienza di cui al punto 8.7 lettera b) debba essere verificata nell'ambito del decennio antecedente la domanda di iscrizione.

Si ritiene, per quanto riguarda il calcolo della cifra d'affari, che l'impresa possa scegliere liberamente quante e quali annualità considerare all'interno del decennio, mentre relativamente all'organico tecnico (con riferimento all'esperienza del responsabile di cantiere/progetto) sia necessario considerare l'intero decennio.

Si rimanda a quanto precedentemente indicato: utile valutare la possibilità di un unico attestato nel quale inserire anche quanto previsto nel modello di attestazione del Contraente Generale, unificando le scadenze SOA e Contraente Generale.

Si ritiene necessario specificare che per un consorzio stabile di lavori tutte le consorziate debbano essere attestate SOA; in questo caso risulta ridondante verificare i requisiti di ordine generale in capo ai consorziati;

Il punto 14.8 è da rivedere alla luce delle modifiche del correttivo.

Si ribadisce quanto GeneralSoa e Unionsoa hanno detto nella nota Prot.UN US03 del 17/03/17 a proposito del Report delibera ANAC n.1386 del 21/12/2016: "si evidenzia come lo stesso non risulti operativamente applicabile in quanto i dati di dettaglio nell'estrema analiticità con cui sono ivi richiesti non sono disponibili presso la generalità delle imprese né tantomeno possono essere rilevabili dalle SOA. In particolare risulta di difficile reperimento il dato analitico afferente le attrezzature ed il personale, in relazione al periodo di utilizzo nei singoli lavori; va inoltre chiarita la ratio sottesa alla richiesta dei dati di dettaglio afferenti personale ed attrezzature in forza alla cessionaria, atteso che fino ad oggi tali elementi non erano inclusi nella valutazione da effettuarsi a cura della SOA. Infine si ritiene necessario proporre una semplificazione del modello nelle ipotesi di trasferimento dell'intera azienda..."

3. Unionsoa

Paragrafi 1, 3 e 4 si condivide la proposta.

si condivide la proposta di adottare per l'istruttoria di qualificazione dei contraenti generali le medesime modalità previste per il conseguimento dell'attestazione soa: si rinvia pertanto alle considerazioni già formulate nelle linee guida "sistema unico di qualificazione degli esecutori di l.p. di importo pari o superiore a 150.000 euro". si condivide la proposta di eliminazione della previsione delle autocertificazioni riguardo i req. di carattere generale dall'entrata in vigore delle linee guida. si ritiene poi indispensabile consentire alle soa un accesso diretto a tutte le banche dati. si condivide l'opportunità di digitalizzazione documentale ed archiviazione digitale, che tuttavia, richiedendo ingenti investimenti tecnologici in software e hardware nonché gravosi investimenti necessari per un adeguamento dell'organico e per formazione delle risorse umane, rimangono vincolati alle determinazioni assunte nelle linee guida relative ad "autorizzazione e vigilanza sulle soa". periodo transitorio previsto per l'implementazione hardware e software dei sistemi per la digitalizzazione e archiviazione sostitutiva: 12 mesi dall'avvenuta definizione, concordata con l'autorità, dei rispettivi standard. a partire da tale data dovrebbe scattare l'obbligo di avviare la digitalizzazione e creazione del fascicolo virtuale per tutti i contratti di prima attestazione e rinnovo. infine si ritiene necessario modificare la previsione secondo quanto segue: "in caso di cessazione dell'attività le soa trasmettono all'anac, entro 30 giorni dalla cessazione, il fascicolo digitale delle imprese attestate". questo perché in caso di cessazione dell'attività della soa è già previsto il trasferimento della documentazione alla soa indicata. inoltre non può essere consentito accesso diretto alle imprese al fascicolo

virtuale, sia per privacy (contiene casellario giudiziale dei soggetti, verifiche e riscontri effettuati, annotazioni riservate,...) che per sicurezza informatica

si rinvia alle osservazioni formulate nelle linee guida recanti «sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro. con specifico riferimento al par. 7 delle l.g. qualificazione, si ritiene che una riduzione dei termini di attestazione sia proponibile unicamente in caso di accesso diretto delle soa a tutte le banche dati nonché a seguito di un adeguamento dell'organico con conseguente aumento dei costi di struttura in capo alle soa. quanto sopra pertanto non può prescindere da quanto verrà disposto nelle l.g. sulla autorizzazione e vigilanza sulle soa anche in termini tariffari.

si ritiene inoltre che la riduzione dei termini di attestazione necessiti di adeguata disciplina delle criticità afferenti le tempistiche dipendenti dal ritardo nell'ottenimento dei riscontri richiesti dalle soa.

si condivide l'estensione della verifica dei requisiti morali anche al responsabile di cantiere ed al responsabile di progetto.

si condivide altresì, ai fini della semplificazione degli oneri amministrativi, la possibilità di ottenere congiuntamente l'attestazione soa e quella di contraente generale, ovvero di evitare di dover valutare nuovamente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di contraente generale, ciò che è già stato valutato per l'attestazione soa secondo la proposta di cui al par. 7.3, 7.4 e 11.2

ai fini della comprova della adeguata idoneità tecnica e organizzativa si condivide l'opportunità di considerare anche i certificati di esecuzione dei lavori emessi da soggetti privati, da ritenersi senz'altro quale idonea dimostrazione della capacità esecutiva del general contractor, fermo restando quanto previsto al paragrafo 9.8, e nella consapevolezza che tale ipotesi, per l'importo molto consistente delle lavorazioni richieste per la dimostrazione dei requisiti, appare comunque residuale.

si ribadisce, inoltre, la necessità di istituzione del casellario lavori privati difatti oggi non esiste un casellario relativo ai “certificati lavori privati” utilizzati dalle soa per l'attestazione degli o.e. si ritiene quindi necessario per un corretto svolgimento e controllo del sistema istituire il casellario dei lavori privati, già previsto dall'art 83 comma 6 del dpr 207/2010, prevedendo l'obbligo per le soa al rilascio dell'attestazione di trasmettere a detto casellario tutti i dati salienti afferenti detti certificati, così da alimentarlo e aggiornarlo costantemente.

in tal modo detto strumento diventerà un importante elemento di garanzia e certezza del sistema al pari del casellario delle imprese - anch'esso aggiornato esclusivamente dai dati forniti dalle soa - e che in fase di gara viene utilizzato dalle stazioni appaltanti al fine di accertare il possesso dell'attestazione del singolo concorrente.

con riferimento al ricorso ai lavori realizzati nell'ultimo decennio, si ritiene che si debbano considerare ai fini del calcolo della cifra d'affari e dell'organico tecnico tutti gli anni del decennio.

inoltre si rinvia alle osservazioni formulate nelle linee guida recanti «sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

in particolare, in relazione alla verifica delle categorie indicate nel bando, si richiede che le soa possano accedere direttamente al casellario anac affinché i dati del bando vengano direttamente verificati dalla soa.

quanto sopra in ottica di semplificazione e riduzione degli oneri, anche per le s.a.: si eviterebbe la richiesta dei bandi alle stazioni appaltanti e si ridurrebbero i tempi di verifica per le soa; peraltro la verifica dei bandi coinvolge gli stessi ruoli che hanno emesso i medesimi cel.

si condivide, ai fini della semplificazione degli oneri amministrativi, la possibilità di ottenere congiuntamente l'attestazione soa e quella di contraente generale e, pertanto, quanto proposto al par. 11.2.

si ritiene che le linee guida vadano riviste a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo.

si propone comunque una riformulazione della disciplina, per quanto possibile, in linea con i previgenti articoli 36 del dlgs 163/2006 e 94 del dpr 207/2010.

si segnala che le tavole sinottiche sono, in alcune parti, da rivedere coerentemente con quanto riportato nella parte descrittiva delle l.g. poste in consultazione

B) Altri

4. Eurocert

Si ritiene inadeguato e non conforme ai principi internazionali di mutuo riconoscimento (EA – MLA) l'applicazione del documento RT-05 per i seguenti motivi: 1) Il regolamento tecnico RT 05 non è una norma nazionale o europea riconosciuta, ma una semplice linea guida privata con nessuna valenza legislativa. 2) L'applicazione del Regolamento Tecnico RT 05 grava di ulteriore costi sugli organismi esteri accreditati da altri organismi nazionali di accreditamento aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento (EA-MLA) e quindi di ugual valore e affidabilità di ACCREDIA. 3) La Norma internazionali ISO/IEC 17021:2011 è l' unica applicabile dagli Organismi di valutazione della conformità a livello europeo, il tutto per uniformare le attività di Accreditamento e di Valutazione della conformità in modo da essere universalmente applicabili. 4) L'applicazione obbligatoria del Regolamento Tecnico RT 05 violerebbe palesemente non solo quanto previsto dall'art. 87, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ma il principio di base della Direttiva 2014/24/UE che, al punto (1) cita testualmente :“..L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.” 5) Ogni organismo nazionale di Accreditamento (EA-MLA) effettua dei controlli rigidi ed efficaci sugli organismi di certificazione al pari di Accredia quindi l'inserimento del Regolamento Tecnico RT – 05 di fatto non riconosce gli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da Organismi Nazionali di Accreditamento comunitari aderenti all'EA , che hanno sottoscritto gli Accordi MLA di Mutuo Riconoscimento come sancito dal Reg. 765/2008.

5. NQA Italia

Si propone la modifica del vigente sistema con eliminazione dell'obbligo, in Italia, del riconoscimento di ACCREDIA per RT-05.

Il vigente sistema viola palesemente il Regolamento UE 765/2008 che al considerando (19) recita: “.....L'obiettivo del presente regolamento è di garantire che, all'interno dell'Unione europea, un certificato di accreditamento sia sufficiente per l'intero territorio dell'Unione e di evitare accreditamenti multipli, che costituiscono un costo aggiuntivo senza valore aggiunto....”. E ancora all'art.11 comma 2, recita: “Le autorità nazionali riconoscono l'equivalenza dei servizi prestati dagli organismi di accreditamento che abbiano superato con successo la valutazione inter pares di cui all'articolo 10 ed accettano quindi, sulla base della presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati di accreditamento di tali organismi e gli attestati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati”.

Viola anche le norme in materia di concorrenza, nei confronti degli Organismi di certificazione accreditati ACCREDIA che hanno oneri economici legati solo all'unico accreditamento ACCREDIA.

Emettere regolamenti nazionali (come RT-05 in Italia) e prevedere obbligatori “riconoscimenti” diversi e sovrapposti agli accreditamenti, contraddice lo spirito stesso del citato Regolamento UE 765/2008, lì dove esso ribadisce che l'accreditamento: “(9) ... fornisce un'attestazione dotata di autorità della competenza tecnica degli organismi cui spetta assicurare conformità alle norme applicabili”, che “(13) Un sistema di accreditamento che funzioni con riferimento a regole vincolanti aiuta ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto alla competenza degli organismi di valutazione della conformità e, conseguentemente, quanto alla validità dei certificati e dei rapporti di prova da questi rilasciati”, e che “(15)..... lo scopo dell'accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza dell'organismo ad eseg